



# CITTÀ DI SUSÀ

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

## ORDINANZA

**N. 26 DEL 23/05/2019**

### OGGETTO:

**ORDINANZA PER LA CHIUSURA AL TRANSITO DELLA VIA ASSIETTA PER LAVORI**

### IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA MUNICIPALE

Vista l'istanza inoltrata in data 23 maggio 2019 dalla Parrocchia di San Giusto, acclarata al n. 6088 del protocollo generale, tendente ad ottenere l'autorizzazione alla chiusura della via Assietta nel tratto compreso tra via degli Archi e via Madonna delle Grazie, al fine di consentire lavori di restauro della Cappella della Madonna delle Grazie;

Considerato che la concessione di quanto richiesto di fatto precluderà il traffico veicolare a partire dal giorno 27.05.2019 e fino al termine dei lavori previsto per il 31.12.2019;

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità;

Sentito l'Ufficio Tecnico Comunale;

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267/00;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.L. 30/04/92 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495

### ORDINA

che a partire dal giorno 27.05.2019 e fino al termine dei lavori previsto per il 31.12.2019, sia vietato il transito veicolare e pedonale in via via Assietta, nel tratto interessato dai lavori, così come evidenziato da segnaletica mobile apposta in loco, per permettere l'esecuzione dei lavori citati in premessa;

E' fatto salvo in caso di necessità, l'accesso ai mezzi di Polizia, di Soccorso e di emergenza, e per l'erogazione dei Servizi Principali.

### DISPONE

Che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;

posa di segnali regolamentari da installarsi nella zona interessata a cura del richiedente e affissione dell'ordinanza all'imbocco della via per informazione;

venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale e dagli altri organi di cui all'art. 12 del D. Lgs. 285/92;

### **AVVISA**

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario Ennio Caffo.

Susa, 23.05.2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Firmato digitalmente**  
**Ennio Caffo**